



**COMUNE DI
CELLE LIGURE**

**PROVINCIA
DI SAVONA**

VIA S. BOAGNO 11
17015 - CELLE LIGURE

Tel. 019/99801
info@comune.celle.sv.it
www.comune.celle.sv.it



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER SERVIZI PARTE I

PREMESSA

Il presente capitolato, i documenti allegati e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto così come gli eventuali chiarimenti e rettifiche pubblicate dalla Stazione Appaltante nel corso dell'esperimento della procedura di gara, ed, in caso di procedura di gara con offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, l'Offerta Tecnica completa presentata dall'operatore economico in sede di gara.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio e/o i servizi come dettagliatamente indicati, per quantità e qualità, nella **parte II del presente capitolato**.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante per qualsiasi motivo può chiedere e l'Appaltatore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento o una diminuzione sull'ammontare dell'intero servizio fino alla concorrenza di un quinto, senza che ciò possa essere motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di sorta da parte dell'Appaltatore, né per esercitare il diritto alla risoluzione del contratto come specificato all'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i l'Appaltatore è tenuto ad eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni (art. 22 comma 4 DM 49/2018).

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo contrattuale è formato dalla somma risultante dal contratto, aumentata dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice (art. 22 comma 4 DM 49/2018).

In caso di prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi secondo le modalità di cui al comma 5 dell'art. 22 DM 49/2018.

In caso d'aumento e diminuzione del servizio entro i limiti suddetti (un quinto), in relazione alle caratteristiche e all'importo del servizio, potrà, su richiesta di una delle parti, essere concesso un adeguato spostamento del termine di ultimazione.

Oltre all'osservanza delle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto, l'Appaltatore è soggetto all'osservanza delle disposizioni della legge 120/2020, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ("Codice dei contratti"), del D.M. 145/2000 e s.m.i. ("Capitolato Generale"), del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ("Regolamento"), nonché di ogni altra disposizione in materia.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO E CORRISPETTIVO

L'importo complessivo del servizio a base d'asta ammonta presuntivamente a: **vedi parte II del presente capitolato**.

Il corrispettivo è determinato dalla procedura di scelta del contraente precedente alla stipula del contratto, ed in particolare, da quanto indicato nell'offerta economica dell'aggiudicatario.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del servizio s'intende compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto alle condizioni stabilite dal capitolato speciale e dai documenti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificate nella descrizione dei servizi siano rilevabili dagli elaborati tecnici, oppure pur specificati nella descrizione dei servizi non siano rilevabili dagli elaborati tecnici. Inoltre nessun compenso è dovuto per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione del servizio appaltato.

ART. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEI SERVIZI

Il/i servizio/i che formano oggetto dell'appalto, salvo più precise indicazioni che in fase di esecuzione potranno essere impartite dal direttore dell'esecuzione, sono specificati nella **parte II del presente capitolato**.

ART. 4 – PRESTAZIONI RICHIESTE

Le prestazioni inerenti il presente appalto sono descritte nella **parte II del presente capitolato**.

ART. 5 – CLAUSOLE SOCIALI

Non è applicabile la clausola sociale prevista dall'articolo 50, decreto legislativo n. 50/2016 e smi. in quanto l'impianto è attualmente gestito da associazione sportiva dilettantistica e non è quantificabile il costo di personale dipendente

Vedi parte II del presente capitolato.

ART. 6 – VALIDITA' DEI PREZZI

I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'Appaltatore dal presente capitolato speciale e da ogni altro documento contrattuale. Essi sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e l'Appaltatore non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.

Salvo diversa clausola prevista **nella parte II del presente capitolato** è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Vedi parte II del presente capitolato.

ART. 7 – GARANZIA DEFINITIVA

Se non è diversamente previsto nella **parte II del presente capitolato**, l'Appaltatore è obbligato a norma dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e smi a presentare una cauzione definitiva, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, con le modalità di cui all'art. 93 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Se prestata nella forma della garanzia fideiussoria, la garanzia definitiva deve essere conforme allo schema-tipo di cui al D.M. n. 193 del 16 settembre 2022.

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore e ha il diritto di valersi della garanzia per procedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e smi. In particolare lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'Appaltatore all'istituto garante di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Appaltatore e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 8 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso con i limiti e le modalità fissati dall'art.105 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. con particolare riferimento alle attività accessorie quali la pulizia dei locali e la manutenzione delle aree verdi.

ART. 9 – TEMPO UTILE PER IL SERVIZIO

Il tempo utile per dare ultimato il servizio è indicato nella **parte II del presente capitolato**.

È onere dell'Appaltatore comunicare al direttore dell'esecuzione l'avvenuta ultimazione del servizio. Il direttore dell'esecuzione procede entro cinque giorni dalla predetta comunicazione alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'Appaltatore e in caso di esito positivo emette il certificato di ultimazione nei successivi cinque giorni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'appaltatore (ex art. 25 DM 49/2018).

ART. 10 – SPOSTAMENTO DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE – PROROGA E SOSPENSIONE

Costituiscono motivi di spostamento del termine di ultimazione quelli connessi a causa di forza maggiore, comprovati con valida documentazione.

L'Appaltatore, in tali casi, deve dare comunicazione alla Stazione Appaltante entro tre giorni dal verificarsi dell'evento e comunque entro il termine contrattuale.

L'Appaltatore, se per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni contrattuali nel termine fissato può richiederne una proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.

Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il DEC, entro trenta giorni dal suo ricevimento (art. 107 comma 5 D.Lgs. 50/2016 e smi).

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità qualora l'esecuzione, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non sia ultimata nel termine contrattuale, quale che sia il maggior tempo impiegato (art. 107 comma 5 D.Lgs. 50/2016 e smi).

Durante l'esecuzione del servizio, il direttore dell'esecuzione potrà sospendere totalmente o parzialmente l'esecuzione nei casi e con le modalità di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 23 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario.

Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale con le modalità di cui all'art. 23 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 (Art. 107 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e smi).

Nelle ipotesi di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 D.Lgs. 50/2016 e smi, sospensioni inferiori a sei mesi o per un periodo di tempo inferiore ad ¼ della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, non danno diritto ad alcuna indennità o risarcimento; oltre tale termine l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone spettano all'Appaltatore esclusivamente la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti (Art. 107 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e smi).

Ai sensi dell'art. 107, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi e dell'art. 23 comma 2 D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, in caso di sospensione totale o parziale delle prestazioni disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello stesso art. 107, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato nella misura di cui all'art. 10, comma 2, del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

Al di fuori delle voci elencate dal precedente comma, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione delle prestazioni.

ART. 11 – PENALE PER RITARDO DELL'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

La penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione del servizio, in conformità di quanto previsto dall'art. 113-bis, comma 4 D.Lgs. n. 50/2016 e smi, è stabilita nella **parte II del presente capitolato**.

Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare complessivamente il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale (art. 113bis comma 2 D.Lgs. 50/2016 e smi); è fatta salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.

Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell'Appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.

Nel caso di superamento del termine contrattuale, salva comunque la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto, all'Appaltatore può essere assegnato un termine per l'esecuzione dei servizi, con applicazione della conseguente penale, dandogli le prescrizioni ritenute necessarie.

Resta altresì salvo il diritto della Stazione Appaltante di risolvere il contratto, in corso di esecuzione dello stesso, in presenza di circostanze che, a insindacabile giudizio del direttore dell'esecuzione, possano compromettere la regolare e puntuale esecuzione del servizio.

Nei casi precedenti il direttore dell'esecuzione formula le contestazioni degli addebiti all'Appaltatore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali (art. 108 co. 3 D.Lgs. 50/2016 e smi e art. 18 co. 3 DM 49/2018).

Il direttore dell'esecuzione determina nel certificato di ultimazione l'ammontare delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. La detrazione viene effettuata sul certificato di pagamento.

In caso di servizi con prestazioni periodiche e continuative e con pagamento frazionato (**vedi parte II del presente capitolato**), l'ammontare delle penali verrà determinato nei rispettivi certificati di pagamento. La detrazione viene effettuata sui singoli certificati di pagamento.

ART. 12 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato secondo le scadenze e le modalità stabilite nella **parte II del presente capitolato**.

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante il/i pagamento/i, l'Appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Ai sensi dell'art. 21 DPR 633/1972, la fatturazione nei confronti della Stazione Appaltante viene eseguita pro quota da ogni impresa facente parte del raggruppamento, in relazione alle prestazioni di competenza eseguite da ciascuna (principio di diritto Agenzia delle Entrate 17.12.2018, n. 17).

In caso di pagamento/i in acconto o in caso di pagamento frazionato per singole partite, sull'importo netto sarà trattenuto lo 0,50 % a garanzia degli adempimenti contributivi (art. 30 comma 5 D.Lgs. 50/2016 e smi). Tali trattenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi non abbiano comunicato inadempienze, saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

I certificati di pagamento sono emessi ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e smi, contestualmente, ovvero entro un termine non superiore a 7 giorni, decorrente dall'esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione.

In caso di pagamento/i in acconto o in caso di pagamento frazionato, i certificati di pagamento sono emessi (ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e smi), contestualmente ovvero entro un termine non superiore a 7 giorni decorrente dai termini indicati nella **parte II del presente capitolato**.

È previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione Appaltante, salvo diversa indicazione da parte del subappaltatore stesso (v. art. 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016 e smi). Nel caso in cui quest'ultimo abbia deciso che il corrispettivo venga pagato dall'Appaltatore, la Stazione Appaltante deve verificare, prima di procedere al pagamento di ciascuno stato di avanzamento, che l'appaltatore abbia già corrisposto quanto dovuto al subappaltatore per le prestazioni eseguite nello stato di avanzamento oggetto di pagamento, richiedendo idonea documentazione a comprova. In assenza di tale documentazione la Stazione Appaltante procederà al pagamento diretto a favore del subappaltatore in sostituzione dell'Appaltatore.

In presenza di un contratto di subappalto autorizzato il pagamento degli acconti, ed il relativo pagamento diretto dei subappaltatori, è condizionato alla presentazione al direttore dell'esecuzione ed alla Stazione Appaltante, della fattura elettronica dell'Appaltatore e delle fatture dei subappaltatori intestati all'appaltatore. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture dei subappaltatori la Stazione Appaltante sospende, in tutto o in parte, il pagamento a favore dell'Appaltatore.

Rimane impregiudicato il recupero dell'anticipazione dell'articolo 13bis del presente capitolato.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Stazione Appaltante procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

I termini per l'emissione del certificato di pagamento sono interrotti, in caso di imprese estere, dalla richiesta scritta della Stazione Appaltante di presentare la documentazione equipollente al certificato di regolarità

contributiva (DURC), fino alla presentazione della stessa. In ogni caso detta interruzione non può superare i 30 giorni.

ART. 13 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Sul valore dei contratti di appalto di servizi e forniture verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo nella misura e con le modalità previste dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

L'importo a titolo di anticipazione sarà corrisposto all'appaltatore entro 15 giorni dell'effettivo inizio della prestazione, a condizione che sia già intervenuta la stipulazione del contratto d'appalto.

Tale importo sarà recuperato progressivamente dalla Stazione Appaltante secondo il cronoprogramma della prestazione ovvero secondo le scadenze di pagamento previste nella **parte II del presente capitolato**.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici, tale importo sarà corrisposto a ciascun componente del raggruppamento secondo le quote di esecuzione dichiarate in sede di offerta, salvo diversa indicazione contenuta nell'atto costitutivo del raggruppamento stesso.

Con riferimento alla garanzia fideiussoria assicurativa di cui all'art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 e smi, essa deve essere prestata in conformità allo schema-tipo di cui al DM n. 31 del 19 gennaio 2018 ed è efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore.

ART. 14 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

La Stazione Appaltante, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore cui sono state contestate inadempienze, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 30 co. 5 D.Lgs. 50/2016 e smi).

In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni del personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/16, impiegati nell'appalto, il RUP ordina per iscritto il pagamento entro 15 (quindici) giorni all'appaltatore (art. 30 co. 6 D.Lgs. 50/2016 e smi).

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso di pagamento diretto (art. 30 co. 6 D.Lgs 50/2016 e smi).

Qualora la Stazione Appaltante non dovesse conoscere l'importo esatto ed i relativi dati necessari degli eventuali debiti rispettivamente dell'Appaltatore o del subappaltatore, verrà effettuata una trattenuta sui rispettivi pagamenti fino al 20% degli stessi, fino a che l'Ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento l'appaltatore, e rispettivamente il subappaltatore, non potranno opporre alcuna eccezione.

La Stazione Appaltante, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 del Ministero dell'economia e delle finanze, per ogni pagamento di importo superiore a 5.000,00 (cinquemila/00) Euro, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario, la Stazione Appaltante sospende per sessanta giorni successivi a quello della comunicazione il pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato e segnalerà la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Decorsi i sessanta giorni di cui al comma precedente la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell'Art. 3, co. 5 e 6 del suddetto D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

ART. 15 – RITARDO NEI PAGAMENTI

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di 30 oppure massimo 60 giorni (in caso di termine superiore a 30 giorni descrivere la motivazione oggettivamente giustificata dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche nella **parte II del presente capitolato** decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità (art. 113 bis comma 2 D.Lgs. 50/2016 e smi).

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il/i pagamento/i in acconto o i pagamenti frazionati in caso di servizi con prestazioni periodiche e continuative saranno effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dalle scadenze indicate nella **parte II del presente capitolato**.

L'emissione del mandato di pagamento delle somme dovute all'Appaltatore oltre i termini di cui sopra comporta la corresponsione degli interessi come previsti dall'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002.

Il tasso di interesse di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE, stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2002 e smi.

I termini di pagamento di cui sopra restano sospesi nel periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di pagamento e la ricezione della relativa fattura da parte della Stazione Appaltante.

Gli interessi non sono dovuti per le sospensioni dei pagamenti disposte ai sensi degli articoli 13 e 14.

Gli interessi non sono altresì dovuti se il ritardo dipende da fatti imputabili all'Appaltatore oppure il pagamento è sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre Amministrazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato speciale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Savona.

La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge (art. 3 co. 9 L. 136/2010).

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi di uno o più conti correnti dedicati nonché le generalità (nome, cognome, codice fiscale, ecc.) delle persone delegate ad operare su detti conti.

L'inadempimento degli obblighi descritti nel presente articolo non consentirà alla Stazione Appaltante di effettuare i pagamenti. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte a causa del mancato adempimento ai suddetti obblighi.

ART. 16 - CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione nel caso in cui le due figure non coincidano.

La verifica di conformità finale deve aver luogo entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo diverso termine previsto ai sensi dell'art. 113-bis comma 3 del D.Lgs 50/2016 e smi (**vedi parte II del presente capitolato**).

Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, la verifica si intende tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine (art. 102 co. 3 D.Lgs. 50/2016 e smi).

Ai sensi dell'art. 113 bis co. 2 D.Lgs. 50/2016 e smi all'esito positivo della verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.

Il certificato di verifica di conformità è rilasciato previo accertamento che le prestazioni sono state eseguite nei tempi stabiliti, a regola d'arte ed in conformità, in termini di quantità e qualità, alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e eventualmente nelle condizioni migliorative offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Prima dell'emissione del certificato, il direttore dell'esecuzione può sottoporre ad esame, a sua scelta, la qualità del servizio, senza che l'Appaltatore possa elevare contestazioni o pretese. Alle operazioni l'Appaltatore può farsi rappresentare da propri incaricati.

Il certificato dovrà contenere l'indicazione e l'eventuale importo totale delle penali qualitative e/o da ritardo applicate e/o da applicarsi.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale che sarà sottoscritto da tutte le parti intervenute.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore che deve firmarlo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Nel caso di servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e smi e di espressa previsione contenuta nella **parte II del presente capitolato** il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione (art. 102 co. 2 D.Lgs. 50/2016 e smi).

ART. 17 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi della prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di conformità o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (art. 102 co. 5 D.Lgs. 50/2016 e smi).

ART. 18 – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Il Comune di Celle Ligure controllerà la corretta esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore tramite la propria struttura organizzativa ed eventuali disfunzioni o inadempimenti verranno segnalati per i provvedimenti conseguenti.

Il Comune pertanto potrà disporre senza preavviso ispezioni nell'impianto sportivo al fine di accertare l'osservanza di tutte le prescrizioni del presente Capitolato in qualsiasi momento, a sua discrezione e giudizio.

In particolare gli incaricati del Comune avranno la facoltà di:

- impartire all'appaltatore, tramite ordini o programmi di servizio, le necessarie istruzioni, prescrizioni tecniche e disposizioni operative integrative, a completamento di quanto previsto nel presente Capitolato;
- controllare, durante l'esecuzione dell'attività, la piena rispondenza dell'operato dell'appaltatore alle prescrizioni del presente Capitolato ed alle eventuali disposizioni impartite dai tecnici del Comune di Celle Ligure;
- vigilare sulla qualità dell'attività svolta dall'appaltatore e accertarne la conformità a quanto dichiarato in sede di offerta;
- ordinare, se ricorrono le condizioni, la sospensione e la ripresa dell'attività, nonché l'esecuzione dell'attività stessa in conformità al presente Capitolato o alle prescrizioni precedentemente impartite, qualora l'appaltatore risultasse inadempiente.

ART. 19 - ESECUZIONE DEI SERVIZI

L'Appaltatore dovrà provvedere all'esecuzione del servizio con personale tecnico idoneo, numericamente adeguato alle necessità di luogo di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è tenuto a garantire la disciplina ed il buon ordine di luogo di esecuzione del contratto.

ART. 20 - ANDAMENTO DEI SERVIZI

L'Appaltatore ha il dovere di eseguire i servizi con ritmi tali da rispettare il termine contrattuale d'ultimazione senza compromettere la loro ottimale esecuzione.

Le modalità e le tempistiche di esecuzione devono comunque essere concordate con il direttore dell'esecuzione.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di una determinata prestazione entro un congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione di servizi particolari nel modo che riterrà più conveniente, in relazione alla buona esecuzione del servizio, alla prestazione di servizi esclusi dall'appalto ed a esigenze manutentive, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi.

ART. 21 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione dei servizi, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati.

La responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà sull'Appaltatore nonché sul personale addetto alla direzione e sorveglianza del servizio.

L'Appaltatore inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivanti da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine ai servizi.

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d'assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Nell'esecuzione dell'appalto l'Appaltatore garantisce la piena osservanza degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice (art. 30 co. 3 D.Lgs. 50/2016 e smi).

Al personale impiegato nei servizi oggetto di appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto (art. 30 co. 4 D.Lgs. 50/2016 e smi).

L'Appaltatore si obbliga altresì a garantire, anche in caso di disdetta o scadenza dei contratti collettivi nazionali e territoriali, per tutta la durata dell'appalto, almeno il trattamento economico e normativo già in essere in base ai medesimi contratti collettivi.

Qualora, durante la fase di esecuzione del contratto, sopraggiunga il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e territoriali l'Appaltatore si obbliga ad adeguare tempestivamente il trattamento economico e normativo goduto dai lavoratori operanti all'interno del cantiere alle sopravvenute condizioni contrattuali.

ART. 22 - DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

Non sarà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso del servizio. Tuttavia, in caso di danni, perdite ed avarie causati da forza maggiore durante il corso del servizio, la Stazione Appaltante corrisponde un indennizzo sempre che tali danni siano stati denunciati per iscritto al direttore dell'esecuzione, entro cinque giorni dall'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo (art. 24 DM 49/2018).

Il direttore dell'esecuzione in presenza dell'appaltatore redige un verbale di accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio, ad esclusione di quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino all'accertamento dei fatti.

Il compenso, limitato ai lavori necessari per riparare i danni riconosciuti dalla Stazione Appaltante, è calcolato applicando gli stessi prezzi indicati nel contratto.

Se il comportamento colposo dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere ha concorso a cagionare il danno, il compenso è ridotto in proporzione al grado della colpa. In tal caso non è dovuto nessun indennizzo (art. 24 comma 3 DM 49/2018).

ART. 23 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento delle prestazioni eseguite, del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, come previsto all'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

L'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo in conseguenza di causa ad esso non imputabile, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

Durante l'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltate può ordinare un aumento o una diminuzione delle prestazioni dell'appalto fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, così come calcolato ai sensi dell'art. 1, senza riconoscimenti all'Appaltatore di un'indennità aggiuntiva, purché non mutino sostanzialmente la natura delle prestazioni comprese nell'appalto.

Oltre tale limite l'Appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto e alla liquidazione del prezzo delle prestazioni eseguite a termini di contratto, nonché del valore dei materiali utili esistenti nel luogo di esecuzione del contratto.

ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATORE

Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nel presente capitolato Parte I ed in quelli eventualmente previsti nella Parte II, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli artt. 108 D.Lgs. 50/2016 e smi e 1453 e ss. del Codice Civile.

Con la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore inadempiente, sorge in capo Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo. L'affidamento a terzi è comunicato all'Appaltatore inadempiente.

All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno (art. 108 c. 2 D.Lgs. 50/2016 e smi).

Il contratto si risolve anche nell'ipotesi di cui all'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 smi, relativo all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto si risolve di diritto, con la semplice comunicazione da parte della Stazione Appaltante all'Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora la stessa Stazione Appaltante rilevi che l'Appaltatore, al momento della presentazione dell'offerta ovvero della stipula, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

Qualora la Stazione Appaltante abbia stipulato il contratto in pendenza della verifica dei requisiti di partecipazione (L.120/2020), nel caso in cui tale verifica dia esito negativo, il contratto d'appalto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la semplice comunicazione da parte della Stazione Appaltante di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

ART. 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ISCRIZIONE DELLE RISERVE

L'Appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve (di cui all'art. 21 DM 49/2018), ad attenersi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare servizio.

Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sul servizio il direttore dell'esecuzione o l'Appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte.

Il responsabile del procedimento convoca le parti e promosso in contraddittorio con loro l'esame della questione entro quindici giorni dalla comunicazione impartisce le istruzioni necessarie in forma scritta al direttore dell'esecuzione per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e l'Appaltatore.

Il direttore dell'esecuzione comunica in forma d'ordine di servizio la decisione del responsabile del procedimento all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel primo atto idoneo a riceverle.

Qualora l'Appaltatore abbia iscritto riserva, il direttore dell'esecuzione trasmette le sue motivate deduzioni sulle riserve iscritte al responsabile del procedimento entro quindici giorni.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore.

Per atto idoneo si intendono i seguenti atti:

- il processo verbale di avvio dell'esecuzione;
- il processo verbale di sospensione dei servizi;
- il processo verbale di ripresa dei servizi;
- il certificato di ultimazione;
- il certificato di verifica di conformità o il certificato di regolare esecuzione;
- l'ordine di servizio;
- il certificato di pagamento.

Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici)

giorni, le sue riserve scrivendo e firmando le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 26 - ACCORDO BONARIO

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

ART. 27 - ARBITRATO E TRANSAZIONE

Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 smi, possono essere deferite ad arbitri, qualora previsto dal contratto, o al giudice ordinario. Si applicano per quanto riguarda l'arbitrato gli articoli 209 e 210 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 208 D.Lgs. 50/2016 e smi.

ART. 28 – PRIVACY e TRATTAMENTO DEI DATI

In ossequio a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, l'aggiudicatario è informato che il trattamento dei dati personali riferiti ad una persona giuridica non soggiace alla relativa disciplina. Tuttavia il Comune di Celle Ligure in qualità di Titolare, potrà trovarsi a trattare dati personali riferiti a persone che operano all'interno della struttura dell'aggiudicatario a vario titolo (amministratori, dipendenti, ...) nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e, in questo specifico contesto, per dare corso alla procedura di selezione del contraente ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici.

Il conferimento dei dati richiesti nella modulistica e negli atti di gara è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare l'esame dei presupposti di partecipazione.

Il Titolare tratterà altresì i dati personali contenuti nella documentazione consegnata, contestualmente alla domanda di partecipazione ovvero anche successivamente, per le medesime finalità. Ove tali documenti contenessero dati personali non necessari al perseguimento della finalità sopra menzionata, essi non saranno trattati se non nei limiti necessari alla valutazione della relativa pertinenza.

Qualora l'aggiudicatario fornisca dati personali di soggetti terzi, lo invitiamo a verificarne l'esattezza, pertinenza e rilevanza ai fini del presente procedimento nonché a fornire idoneo recapito al quale indirizzare analoghi informativi sul trattamento dei dati personali, se necessario.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità di eseguire un contratto di cui l'interessato è parte od eseguire misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso ovvero, ove il trattamento riguardi categorie particolari di dati personali, condanne penali e reati, esso è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o, ancora, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante.

I dati personali che saranno forniti saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali saranno conservati sino alla conclusione del procedimento (anche in caso di mancata aggiudicazione) e, in tutti i casi di contenzioso, sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Successivamente alla conclusione del procedimento i dati, ove non necessari per ottemperare a norme di legge, saranno conservati per un anno in relazione ad ulteriori procedure selettive. Potranno tuttavia essere conservati per un periodo di tempo anche maggiore ove imposto dalle norme in materia di conservazione della documentazione amministrativa.

I dati possono essere oggetto di diffusione soltanto nelle ipotesi espressamente previste dalla legge; tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati: ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili o Contitolari del trattamento ovvero alle persone

autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare, del contitolare o del responsabile; ad altri eventuali soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Titolare in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Ogni interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dalla legge, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento con modalità: cartacea, all'indirizzo del Comune di Celle Ligure – Via Boagno n. 11 – 17015 Celle Ligure (SV); telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata dpo@pec.gdpr.nelcomune.it. In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.lgs. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati, avv. Massimo Ramello è: Posta Elettronica Certificata: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it - Telefono: 01311826681.

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, l'interessato potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web di questa Amministrazione ovvero sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Il soggetto attuatore, quale Responsabile esterno del Trattamento dei dati personali ricevuti dal Comune al fine dello svolgimento dell'incarico affidatogli con il presente Appalto dovrà sottoscrivere, in sede di sottoscrizione del Contratto, quale appendice contrattuale, il documento allegato al presente capitolato "Appendice contrattuale ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (EU) 2016/679 – Responsabile esterno del Trattamento dei dati personali".

PARTE II

ART. 29 – OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Oggetto del presente appalto è la fornitura del servizio di gestione del Centro Sportivo "Giuseppe Olmo-Pino Ferro" di proprietà del Comune di Celle Ligure, sito in loc.Natta, struttura gestita in forma associata dai Comuni di Varazze e Celle Ligure in virtù di convenzione sottoscritta in data 12/11/2015, con valenza ventennale dalla data di sottoscrizione. A tale convenzione verrà fatto riferimento per specifiche od argomenti non esplicitamente previsti nell'ambito del capitolato e/o dell'avviso di gara oggetto del presente atto;

Il servizio di gestione comprende tutte le attività propedeutiche al funzionamento del Centro Sportivo quali:

- apertura/chiusura e custodia della struttura sportiva, delle attrezzature, dei locali o delle porzioni di essi affidati;
- assistenza agli utenti;
- predisposizione dell'impianto in occasione di competizioni sportive od altre manifestazioni per il tempo libero o di interesse sociale, anche promosse o patrocinate dal Comune di Celle Ligure;
- manutenzione ordinaria degli spazi e attrezzature affidati;
- pulizia/disinfezione;
- riscossione tariffaria dei pagamenti da parte dell'utenza;

Il Centro Sportivo consta di aree sportive omologate CONI per la pratica agonistica del calcio e dell'atletica leggera, quali:

- terreno in erba sintetica per il gioco del calcio a 11 giocatori;
- terreno in erba sintetica per il gioco del calcio a 7 giocatori;
- pista di atletica leggera a sei corsie da 400 mt in terreno sintetico;
- zone attrezzate per il salto in alto e salto con l'asta, fossato per la corsa "a siepi" in terreno sintetico;
- pedana per il lancio del peso con zona di caduta in terreno naturale;
- un fabbricato adibito a spogliatoi, sala medica/infermeria, servizi igienici ed uffici;
- un fabbricato adibito a magazzino/vasca di rifornimento idrico;
- un fabbricato adibito a sala di muscolazione e spogliatoi, nonché da alcuni ulteriori manufatti esterni ai fabbricati di cui sopra adibiti a servizi, magazzini, locale caldaia;
- tribuna spettatori coperta;
- spazi attigui al terreno di gioco ed alla pista (ivi incluse aree verdi), ivi compresi altri locali di servizio presenti all'interno dell'impianto, (impianti tecnologici), attrezzature ed arredi facenti parte del Centro Sportivo e descritti, nello stato in cui si trovano, in apposita relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata, come risultano dalla planimetria (all.1), integrata da appositi elenchi descrittivi delle attrezzature e materiale accessorio;

Il tutto evidenziato da allegata planimetria e veduta aerea (ALLEGATO 1);

Costituiscono oggetto dell'affidamento le prestazioni riguardanti la gestione, conduzione e manutenzione del Centro Sportivo secondo le disposizioni contenute nel presente Capitolato e secondo quanto previsto nel progetto presentato in sede di gara dall'Appaltatore.

ART. 30 – FINALITA' DELLA GESTIONE

Il Centro Sportivo "Giuseppe Olmo-Pino Ferro" è bene di proprietà del Comune di Celle Ligure destinato ad un pubblico servizio (bene indisponibile), coerente con la sua vocazione naturale ad essere impiegato in favore della collettività per attività di interesse generale al di fuori di una logica di profitto d'impresa;

Per l'affidamento della gestione il Comune, attenendosi al Testo unico Regione Liguria 40/2009 e ss.mm.ii., alle finalità individuate dal Consiglio Comunale tramite propria Delibera n. 51 del 18.12.2006 concernente l'approvazione del "Regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali", in particolare per quanto concerne l'utilizzo pubblico e sociale della struttura, intende rendere fruibile l'impianto in via preferenziale alle Associazioni Sportive dei territori comunali di Celle Ligure e Varazze;

La gestione della struttura è finalizzata alla pratica sportiva e/o ricreativa, nonché all'utilizzo di tutte le aree annesse e, in linea con gli obiettivi delle normative nazionali e regionali del settore sport, dovrà essere altresì improntata a perseguire obiettivi di coesione sociale, tramite diffusione di valori democratici, di cittadinanza e di solidarietà, al fine di fare dello sport il cardine per la prevenzione dell'emarginazione sociale, della dispersione scolastica e per il perseguimento del benessere psicofisico;

La gestione del Centro Sportivo, ai sensi dell'art.112 del D.Lgs. n.267/2000 è un servizio pubblico locale, per cui l'utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport che, unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, assume un ruolo di strumento di miglioramento delle qualità della vita a beneficio non solo della salute dei cittadini, ma anche della vitalità sociale della comunità;

Ne consegue che l'affidamento della gestione verrà perseguito in ossequio alle disposizioni vigenti per gli appalti di servizi.

ART. 31 - DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

L'appalto avrà la durata di anni 5, con decorrenza dalla data di consegna, oltre a eventuale proroga di mesi sei nelle more della conclusione della nuova procedura di affidamento del servizio, e comunque sino all'individuazione del nuovo Appaltatore.

Nel caso in cui le Amministrazioni decidessero di avvalersi della facoltà descritta al comma precedente, l'Impresa sarà tenuta ad assicurare la prosecuzione dei servizi alle medesime condizioni contrattuali ed economiche disciplinate dal capitolato speciale d'appalto;

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. Le spese contrattuali saranno a carico dell'aggiudicatario.

ART. 32 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI

L'utilizzo del complesso sportivo è ammesso per attività sportive e collaterali, salve espresse esclusioni;

In merito alle specifiche di utilizzo delle singole aree dell'impianto si fa riferimento al vigente "Regolamento per il funzionamento del Centro Sportivo "G.Olmo-P.Ferro" approvato Deliberazione del Consiglio Comunale n.50/2022, ed agli aggiornamenti che verranno predisposti di intesa tra i Comuni di Celle Ligure e Varazze;

Per ogni singola attività il gestore, o il latore dell'istanza d'uso, ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze ed atti similari prescritti dalle norme vigenti;

In caso di utilizzo diverso da quello sportivo (che dovrà essere preventivamente autorizzato dai preposti Uffici Comunali) rimane a carico del concessionario d'uso ogni e qualsiasi onere, inclusa la presentazione dell'istanza, ai fini dell'ottenimento dell'eventuale nullaosta della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;

Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica, dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate;

Il gestore può contribuire alla elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze sia sportive che socio ambientali del territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo;

I servizi di cui all'oggetto dovranno, altresì, essere forniti secondo le seguenti modalità:

- a) presenza di almeno 1 (uno) addetto nell'orario di apertura al pubblico/funzionamento dell'impianto sulla base di specifico orario, meglio dettagliato al successivo Art. 33 del presente Capitolato, predisposto dal Servizio Sport del Comune di Celle Ligure (tenuto conto delle linee guida fissate dalla Convenzione sottoscritta tra i Comuni di Celle Ligure e Varazze) sulla base delle esigenze delle Associazioni Sportive utilizzatrici dell'impianto e delle attività legate all'utilizzo sociale e turistico, oltre che sportivo, della struttura;
- b) presenza di 2 (due) addetti nell'orario di apertura al pubblico/funzionamento dell'impianto in occasione di eventi con grande affluenza di utenza e pubblico;
- c) il Comune ha facoltà di modificare l'articolazione dell'orario medesimo in caso di sopravvenute esigenze, pur rimanendo nell'ambito del monte ore meglio specificato al successivo Art. 33, e l'Appaltatore dovrà uniformarsi a tali disposizioni rimanendo invariate le altre condizioni dell'appalto;
- d) l'Appaltatore non potrà variare l'articolazione dell'orario del servizio in assenza di autorizzazione scritta del Comune;
- e) in ogni caso le variazioni non potranno comportare oneri aggiuntivi per il Comune di Celle Ligure, fatto salvo quanto espressamente previsto in seguito;
- f) in orario aggiuntivo a quello previsto per l'apertura l'Appaltatore non potrà ammettere fruitori dell'impianto in assenza del servizio di custodia;
- g) l'Appaltatore ha facoltà, previa autorizzazione del Comune di Celle Ligure, di provvedere ad aperture dell'impianto al pubblico anche in orario più ampio rispetto a quello predefinito, ma in tal caso il Comune non sarà tenuto a riconoscere alcun corrispettivo aggiuntivo;
- h) l'Appaltatore ha l'obbligo dell'esposizione nei locali d'ingresso del complesso sportivo, in luogo ben visibile al pubblico, l'orario d'accesso, il calendario d'utilizzo continuativo, il Regolamento dell'impianto sportivo unitamente al tariffario per l'utenza;
- i) l'Appaltatore ha l'obbligo di ammettere all'usufruzione degli impianti e delle attrezzature sportive, con puntuale annotazione su registro giornaliero i seguenti soggetti preventivamente autorizzati dai competenti uffici comunali:
 - le Associazioni Sportive locali, tenendo conto di quanto espressamente previsto al successivo Art.42 del presente Capitolato;

- le persone con disabilità e gli alunni delle istituzioni scolastiche, entrambi aventi diritto all'utilizzo gratuito della struttura;
 - le Associazioni/Società Sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive riconosciute dal CONI/CIO, che svolgono attività agonistica e amatoriale, partecipando ai campionati delle varie discipline sportive, con risultati comprovati e sottoscritti dalla Federazione di appartenenza;
 - le Associazioni/Società Sportive legalmente costituite ed affiliate ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI/CIO, che svolgono attività sportiva con risultati comprovati e sottoscritti dall' Ente di appartenenza;
 - le Scuole di ogni ordine e grado, le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva, tutte le altre Associazioni/Società Sportive svolgenti attività comprovate dalla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, gli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza, gli Enti pubblici e privati, le Cooperative di servizi, le Associazioni non sportive ed eventuali soggetti privati;
 - gruppi sportivi italiani o esteri in stage tecnico di preparazione;
- j) L'Appaltatore ha la possibilità di utilizzare il campo di calcio a sette giocatori direttamente o di consentirne l'uso a terzi compatibilmente con gli impegni della struttura correlati ad esigenze degli utilizzatori continuativi.

ART. 33 – ORARIO DI APERTURA E MONTE ORE ANNUO

Il servizio di guardianaggio/custodia presso il Centro Sportivo "Giuseppe Olmo-Pino Ferro", in funzione dell'apertura all'utenza, dovrà essere assicurato con il seguente orario minimo:

TABELLA A

ESTIVO (dal 01/06 al 31/08)

giorni feriali da lunedì a venerdì	08.30 – 11.30 17.00 – 21.00
sabato	08.30 – 11.30
sabato pomeriggio e giorni festivi	In caso di manifestazioni calcistiche o di atletica leggera

INVERNALE (dal 01/01 al 31/05 e dal 01/09 al 31/12)

giorni feriali (dal lunedì al venerdì)	15.30 – 22.30
sabato	9.00 – 12.00
sabato pomeriggio e giorni festivi	In caso di manifestazioni calcistiche o di atletica leggera

Nelle ore mattutine del periodo invernale l'accesso è principalmente riservato alle scuole ed a persone/gruppi di persone con disabilità. Per tale tipologia di uso è richiesto di preavvisare il gestore dell'impianto con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data di utilizzo;

Il Comune si riserva la facoltà di modificare l'orario di apertura, informandone l'Appaltatore con un preavviso non inferiore a giorni 10;

Nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico, l'assegnazione dell'impianto ai singoli richiedenti, se trattasi di gruppi e/o Società sportive organizzate, è preventivamente autorizzato dai competenti Uffici Comunali su proposta dell'Appaltatore secondo i criteri previsti dal vigente Regolamento Comunale dell'impianto sportivo, mentre è facoltà dell'Appaltatore procedere ad autorizzare i singoli utenti che si recano presso l'impianto per svolgervi attività di atletica leggera, compatibilmente a quanto contemporaneamente in corso di svolgimento presso la struttura sportiva. È fatto esplicito divieto di accesso alla struttura di utenza diversa qualora presso l'impianto sia prevista la disputa di eventi sportivi quali campionati, tornei, gare ufficiali;

Il corrispettivo riconosciuto all'Appaltatore è rapportato, su base annua, sulla base delle seguenti attività:

Gestione tecnico - operativa	Budget ore/uomo annuo:
-------------------------------------	-------------------------------

Apertura ordinaria/funzionamento dell'impianto (con particolare riferimento agli allenamenti calcio ed atletica leggera), sulla base dell'orario dettagliato art. 33 del capitolato – vedi dettaglio nella tabella a	Stimate ore 1923
Apertura al pubblico/funzionamento dell'impianto in occasione di eventi con grande affluenza di utenza e pubblico come manifestazioni calcistiche (campionati) od atletiche (gare federali, meeting o similari)	Stimate ore 1132
Manutenzione per aree sportive, aree verdi e attrezzature monte ore annuo stimato	Stimate ore 700
Coordinamento tecnico/amministrativo monte ore annuo stimato	Stimate ore 780

L'impegno orario sopra stimato tiene conto della presenza di 2 addetti in occasione di eventi con grande affluenza di utenza e pubblico come manifestazioni calcistiche (campionati) od atletiche (gare federali, meeting o similari);

L'impegno orario sopra stimato per gli interventi manutentivi considera complessivamente:

- interventi igienico sanitari meglio specificati nell'art.37 del presente capitolato;
- pulizia e taglio erba delle aree verdi all'interno della struttura e pertinenze esterne (vedasi mappa dettagliata Allegato 3 - ad integrazione del documento precedentemente citato);
- interventi di manutenzione ordinaria (vedasi successivo Art. 36).

ART. 34 – RECAPITO E REFERENTE DELL'APPALTATORE - COMUNICAZIONI CON LA STAZIONE APPALTANTE

L'Appaltatore dovrà eleggere il proprio domicilio nel Comune di Celle Ligure, per tutti gli effetti del contratto, all'atto di stipulazione dello stesso e tutte le comunicazioni tra l'appaltatore e la stazione appaltante dovranno avvenire in forma scritta a mezzo di posta elettronica: a tal fine prima dell'avvio del servizio l'appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante l'indirizzo di posta elettronica dedicato al servizio di cui trattasi; analogamente, l'amministrazione comunicherà il proprio indirizzo mail dedicato al servizio di cui trattasi;

È fatto inoltre obbligo all'appaltatore, prima della formalizzazione del contratto, di comunicare la sede operativa e il relativo recapito a cui fare riferimento per la gestione delle attività necessarie a garantire il regolare svolgimento del servizio e presso la quale far pervenire tutte le comunicazioni relative al contratto di cui trattasi. Inoltre l'appaltatore dovrà nominare un Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del proprio personale e il corretto svolgimento del servizio. Il Referente dovrà comunicare un indirizzo mail al quale sia contattabile e dovrà garantire la reperibilità continua, almeno telefonica, negli orari di ufficio;

L'Amministrazione si rivolgerà direttamente al Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio stesso. Ogni segnalazione, osservazione sulla qualità del servizio, richiesta o contestazione da parte dei cittadini/utenti che venga comunicata al Referente si intende come effettuata all'appaltatore;

Il Referente dovrà essere in possesso di adeguate capacità e conoscenze professionali, nonché di un idoneo livello di responsabilità. In caso di assenza o impedimento del Referente dell'appaltatore dovrà immediatamente comunicare all'Amministrazione il nominativo di un sostituto.

ART. 35 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore e il personale addetto ai servizi accessori dovranno essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie, prescritte dalla legge in materia;

1. L'Appaltatore relativamente alla CUSTODIA è responsabile della struttura sportiva, delle attrezzature, dei locali o delle porzioni di essi affidategli, e a tal proposito:
 - a) saranno a carico del gestore tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso. In ogni caso della mancata o carente sorveglianza (nei periodi di apertura al pubblico e di funzionamento dell'impianto) risponderà il gestore;
 - b) l'Appaltatore dovrà garantire che durante le manifestazioni sportive venga rispettato il limite massimo di pubblico imposto dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, pari a 1200 persone;
 - c) l'Appaltatore vigilerà affinché durante l'apertura del Centro Sportivo sia garantito il facile accesso in caso di necessità ai veicoli del servizio di soccorso;
 - d) l'Appaltatore vigilerà affinché durante l'apertura del Centro Sportivo sia garantita la possibilità di accesso all'impianto anche da parte di soggetti disabili;
 - e) l'Appaltatore vigilerà affinché durante l'apertura del Centro Sportivo sia garantita l'applicazione di specifiche disposizioni di legge previste per l'utilizzo di strutture similari, e/o dal regolamento dell'impianto;
 - f) dell'attività delle persone addette al guardianaggio, sorveglianza e custodia e degli oneri connessi, ne risponde l'Appaltatore;
 - g) della mancata presenza di un addetto alla custodia in concomitanza di atleti in esercizio presso l'impianto sportivo ne risponde l'Appaltatore;
 - h) della mancata presenza di un adulto maggiorenne responsabile (dirigente o allenatore) di minorenni presenti in campo, pista o sala muscolazione ne risponde l'Appaltatore;

2. L'Appaltatore relativamente alla GESTIONE dell'impianto sportivo provvederà:
 - a) all'assistenza agli utenti nel periodo di funzionamento della struttura stessa;
 - b) alla predisposizione dell'impianto in occasione di competizioni sportive od altre manifestazioni per il tempo libero o di interesse sociale, anche promosse o patrocinate dai Comune di Celle Ligure o Varazze;
 - c) a farsi carico delle utenze, previa apposita voltura, riferite a fornitura acqua per uso irriguo e sanitario e gas metano come riportato dal successivo art. 39 del presente capitolato;
 - d) ad applicare, facendole osservare scrupolosamente agli utenti dell'impianto, le norme tecniche per la organizzazione e la suddivisione degli immobili e degli spazi interni all'impianto medesimo;
 - e) ad inviare mensilmente al Comune di Celle Ligure, Ufficio Sport, relazione servizio prestato nel mese precedente quantificando le tariffe eventualmente incassate dall'utenza.

3. L'Appaltatore relativamente alla SICUREZZA dell'impianto sportivo provvederà:
 - a) ad attenersi scrupolosamente alle vigenti norme in materia;
 - b) a rispettare, in caso di utilizzo di prestatori d'opera, gli obblighi, le norme legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporto e di diritti dei lavoratori;
 - c) ad adottare ogni norma prescritta in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - d) a contrarre apposita polizza assicurativa ed altre eventuali forme di tutela previdenziale e assistenziale obbligatoria;
 - e) è tenuto a prendere visione e ad attenersi in toto alle disposizioni previste dal certificato di prevenzione incendi (CPI) riferito all'impianto, attestante il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di cui al DM 03.09.2021;
 - f) a comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/08, degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 81/08, del Rappresentante per la Sicurezza ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 81/08, degli Addetti al Primo Soccorso, Addetto all'Antincendio e Addetto alla Squadra di Emergenza. Tale elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere aggiornato e comunicato al Comune con i nuovi inserimenti di addetti, anche per sostituzioni temporanee di altri incaricati per cause varie, contemporaneamente all'impiego di tali nuovi soggetti;
 - g) a comunicare il nominativo del Responsabile del rispetto della normativa sul Divieto di Fumo ai sensi della Legge n. 6/2003 e successive modifiche ed integrazioni e ad adeguare di conseguenza la cartellonistica dell'impianto;
 - h) a garantire la presenza di addetti debitamente formati all'utilizzazione del defibrillatore semiautomatico ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia;

Il gestore, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di ATTREZZATURE sportive mobili e/o di arredi che risultino utili alla migliore funzionalità del Centro Sportivo, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute; tali attrezzature potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà dell'Appaltatore dell'impianto;

Rientrano inoltre nella gestione le azioni di pulizia e manutenzione ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo, secondo quanto meglio specificato nei successivi articoli 36 e 37.

ART. 36 – MANUTENZIONI A CARATTERE ORDINARIO

L'affidamento comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo e sue pertinenze. Rientrano nelle opere di manutenzione ordinaria il mantenimento in efficienza degli impianti e strutture esistenti (è in particolare da prevedersi l'imbiancatura, almeno una volta all'anno, dei locali adibiti a spogliatoi, relativi docce e servizi, servizi per il pubblico) nonché sostituzioni di materiale di consumo deteriorato, quale a mero titolo esemplificativo, i corpi illuminanti, gli interruttori e gli altri materiali elettrici, le serrature, le rubinetterie, i vetri, gli infissi, i beni mobili contenuti nei locali e altro. Tali interventi debbono essere effettuati nei termini di legge utilizzando, laddove possibile materiale "ecosostenibile" (es. interruttori temporizzati, luci a basso consumo);

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una corretta gestione e manutenzione. Per gestione si intende l'insieme delle operazioni, a carico del Titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata, da parte del Titolare dell'impianto, ad aziende di idonea e riconosciuta capacità;

Deve essere istituito un apposito registro dove dovranno essere annotati periodicamente gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione e ai compiti del personale addetto alla struttura, nonché l'attività di informazione e formazione antincendio dei lavoratori e le eventuali prove di evacuazione effettuate. Tale registro deve essere conservato a cura del Responsabile della Sicurezza dello stabile e deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e degli incaricati del Comune. La compilazione del registro antincendio è a carico del titolare degli impianti;

Rimane a carico del gestore l'onere della manutenzione ordinaria delle superfici sportive, delle relative attrezzature ginnico sportive e dei manti erbosi artificiali eseguendo con regolarità, per quanto attiene il terreno da gioco da 11, la necessaria spazzolatura. L'Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi alle indicazioni in precedenza riportate, fornendo, laddove richiesta, documentazione cronologica inerente gli interventi effettuati. Per ulteriori, più complessi, interventi manutentivi da eseguirsi tramite ditta specializzata e certificata, come richiesto dal progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione del Complesso Sportivo portati a compimento nella primavera 2017 e, specificatamente, la tavola/documento E.M.R.01. denominata "Piano di manutenzione dell'opera – Manuale d'uso (campo calcio a undici e sette in erba sintetica e nuovo manto pista di atletica), sarà compito della Commissione Paritetica selezionare tale Ditta e spetterà al Comune farsi carico degli oneri relativi (Vedasi allegato n. 4);

Rimane a carico del gestore l'onere della pulizia e taglio erba delle aree verdi all'interno della struttura e pertinenze esterne (vedasi mappa dettagliata Allegato 3) oltre che la manutenzione ordinaria dei canali di scolo delle acque bianche e nere;

Nel corso di validità dell'affidamento il gestore può realizzare, di propria iniziativa, ulteriori opere e manutenzioni straordinarie e migliorative. È altresì possibile in questo contesto la realizzazione di progetti con partecipazione sinergica del Comune di Celle Ligure e dell'Appaltatore. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere preventivamente autorizzata dal Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica. Qualsiasi nuova opera/dotazione fissa verrà acquisita dal Comune, andando a far parte del patrimonio dell'Ente.

Art. 37 - GESTIONE IGIENICO SANITARIA

La gestione igienico sanitaria del Centro Sportivo, svolta dal personale incaricato ed autorizzato dal gestore avrà durata per il periodo di vigenza della gestione della struttura sportiva:

I locali e gli spazi oggetto del servizio sono quelli all'interno della struttura come evidenziato nella planimetria allegata;

I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, diligentemente e con competenza, al fine di evitare danni alle superfici sportive, agli arredi e alle strutture mediante:

- L'impiego di materiali appropriati e macchinari idonei;
- L'uso di detergenti biodegradabili che rispettano i requisiti di un sistema di etichettatura ambientale di tipo I (es. Ecolabel Europeo, Nordic Swan, ecc);

Durante il periodo di utilizzo dell'impianto il servizio di pulizia dovrà essere svolto tutti i giorni lavorativi col seguente programma:

- pulizie giornaliere:
scopatura pavimenti locale guardiania/biglietteria, tribuna, ingresso, discesa ingresso, spazio antistante spogliatoi, sala medica;
scopatura e lavaggio pavimenti spogliatoi;
aspirazione pavimenti sala muscolazione;
posizionamento, monitoraggio e svuotamento contenitori predisposti per i diversi tipi di rifiuto (carta, plastica, vetro);
pulizia e disinfezione servizi igienici e docce spogliatoi;
- pulizia settimanale:
scopatura marciapiedi interni all'impianto;
scopatura e riordino locali adibiti a magazzino attrezzature;
lavaggio pavimenti locale guardiania/biglietteria, sala medica, sala di muscolazione;
pulizia e disinfezione servizi igienici zona pubblico;
pulizia e riordino area esterna agli edifici ed attigua a pista e terreno di gioco;
- pulizia mensile:
lavaggio vetri sala muscolazione e spogliatoi;
pulizia/scopatura della pista (anche con utilizzo soffiatore o attrezzature analoghe);

Il gestore s'impegna altresì ad effettuare, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, lavori di pulizia straordinaria qualora se ne ravvisasse l'esigenza, previa segnalazione agli Uffici Comunali ed acquisizione di autorizzazione preventiva;

Tutte le pulizie devono essere eseguite accuratamente e a regola d'arte ed in modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, i mobili e gli altri oggetti esistenti nei locali da pulire;

Il gestore deve assicurare la fornitura di materiali di consumo (detergenti, disinfettanti, ecc...);

È inoltre competenza del gestore la sistemazione del materiale di consumo negli appositi contenitori (carta igienica, sapone, asciugamani, disinfettanti igienizzanti, deodoranti, ecc...). Gli eventuali danni arrecati per incuria del personale addetto alle pulizie dovranno essere risarciti dal gestore;

È fatto obbligo il rispetto dei parametri elencati nel Decreto 29 gennaio 2021 del Ministero dell'ambiente (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) pubblicato sulla GURI n. 42 del 19 febbraio 2021, specificatamente:

- al punto D. Criteri Ambientali Minimi dei detergenti per le pulizie ordinarie e delle superfici;
- al punto E. Criteri Ambientali Minimi dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie di superfici;
- al punto F. Criteri Ambientali Minimi dei prodotti in tessuto carta per l'igiene personale;
- al punto G. Criteri Ambientali Minimi dei detergenti per l'igiene personale;

Prima della stipula del contratto la ditta dovrà obbligatoriamente fornire al Comune di Celle L. la lista di tutti i prodotti che andrà ad utilizzare;

È facoltà dell'Amministrazione Comunale appaltante procedere a verifiche a campione sull'utilizzo dei prodotti dichiarati;

Il gestore si assume:

- l'obbligo di provvedere al servizio di pulizia con prestazioni a proprio rischio, adeguata ed efficiente organizzazione;
- tutti gli oneri relativi al personale addetto alla pulizia, ed è direttamente ed unicamente responsabile nei confronti di questo per il pagamento delle retribuzioni e degli altri istituti contrattuali nonché delle somme dovute a titolo di oneri previdenziali;

Eventuali disservizi saranno contestati per iscritto al gestore, che sarà tenuto immediatamente ad ottemperare in base a quanto segnalato e fornendo le proprie controdeduzioni.

ART. 38 – ONERI E FACOLTA' DEI COMUNI DI CELLE LIGURE E VARAZZE

I Comuni possono all'interno delle strutture promuovere attività di carattere sociale, culturale, ricreativo, sportivo, con particolare riferimento alla promozione dello sport tra i giovani della scuola dell'obbligo, ad attività terapeutiche e ricreative in sostegno di persone diversamente abili, ad attività mirate alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale, ad iniziative mirate ad offrire un qualificato utilizzo del tempo libero a minori, adolescenti, giovani come pure ad adulti ed anziani;

I Comuni si impegnano, d'intesa con l'Appaltatore, ad incentivare l'utilizzo degli impianti e delle strutture in oggetto mediante apposite attività promozionali e di patrocinio;

I Comuni potranno agevolare l'utilizzo del campo da calcio a 7 per finalità sociali e di promozione sportivo-ricreativa, limitatamente alla disponibilità emergente dal calendario di utilizzo delle società sportive, concordando con l'affidatario modalità e tempi di accesso riservato;

I Comuni potranno utilizzare l'impianto in oggetto per iniziative autonomamente promosse od organizzate da altri alle quali abbiano concesso il proprio patrocinio, dandone comunicazione al gestore, con un preavviso di almeno 20 giorni dalla data prevista per la manifestazione. In tal caso sarà cura dell'Appaltatore prestare l'assistenza necessaria ad un positivo svolgimento della manifestazione;

Periodicamente potranno essere effettuati controlli e verifiche in ordine allo stato delle cose da parte di personale comunale allo scopo incaricato (come indicato precedente art.18);

Rimarranno a carico del Comune gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria riferiti alle torri faro che garantiscono l'illuminazione dell'impianto sportivo in oggetto, unitamente agli analoghi interventi riferiti ai pannelli solari ed agli impianti fotovoltaici ubicati attualmente sia presso la copertura delle tribune dell'impianto che sull'edificio ove sono collocati spogliatoi e servizi;

Rimarranno altresì a carico dei Comuni gli interventi manutentivi a carattere straordinario riferiti all'impianto sportivo e ad ogni sua parte, oltre a quanto previsto per la manutenzione dell'erba sintetica pista, come meglio evidenziato al precedente Art. 36.

ART. 39 – CONSUMI, IMPOSTE E TASSE

L'Appaltatore acquisirà a proprio carico i contratti riferiti alle utenze energetiche (acqua, gas metano), sostenendo direttamente le spese di utenza;

L'Appaltatore sarà altresì tenuto a sostenere i costi riferiti alla manutenzione ordinaria atta a garantire il funzionamento della caldaia/impianto di riscaldamento, nonché quelli riferiti alla stipulazione del contratto di manutenzione degli estintori posizionati all'interno dell'impianto;

Il Comune rimane titolare delle spese riferite allo smaltimento dei rifiuti ed al contratto relativo all'energia elettrica;

Il personale in servizio presso l'impianto dovrà essere dotato di un telefono cellulare al fine di garantire all'utenza ed all'Ente un riferimento certo, principalmente nelle ore di apertura/funzionamento dell'impianto. Le spese riferite a tale utenza rimangono a carico dell'Appaltatore.

ART. 40 - ATTIVITA' ECONOMICHE COLLATERALI

L'Appaltatore potrà procedere all'affitto di campi di gioco nel rispetto del vigente "Regolamento per il funzionamento del Centro Sportivo G.Olmo-P.Ferro" e i proventi potranno essere di competenza dell'Appaltatore previa valutazione da parte degli organi competenti;

È fatto divieto, a chiunque, di istituire o gestire all'interno dell'impianto sportivo oggetto di affidamento o negli spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar, rivendita di tabacchi, pubblicità o altri servizi, senza la preventiva autorizzazione degli Uffici Comunali, pena la revoca dell'affidamento;

È fatto divieto di installare in tutto l'impianto "slot machines" o qualunque apparecchiatura che consenta il gioco d'azzardo;

È peraltro prevista la facoltà per l'Appaltatore di realizzare nel Centro Sportivo, a propria cura e spese, un punto di ristoro asservito e funzionale all'impianto, previa acquisizione delle occorrenti autorizzazioni specifiche; struttura che al termine dell'affidamento entrerà a far parte del patrimonio/dotazione dell'Ente senza previsione di rimborso da riconoscere all'Appaltatore;

Detto esercizio di somministrazione di cibi e bevande potrà essere attivato esclusivamente durante l'apertura dell'impianto sportivo o in concomitanza di manifestazioni ivi realizzate, e i proventi saranno interamente di competenza dell'Appaltatore;

Il personale in servizio presso il Centro Sportivo per la sua apertura con funzione di guardiana/custodia non potrà essere impiegato contemporaneamente per il funzionamento del punto di somministrazione alimenti e bevande, né detta prestazione deve essere rendicontata ai fini delle ore contrattuali oggetto dell'affidamento.

ART. 41 – SERVIZIO RISCOSSIONE TARIFFARIA

Le tariffe d'uso della struttura sono determinate con provvedimenti dell'Amministrazione Comunale;

L'Appaltatore è obbligato a tenere, in luogo ben visibile all'ingresso dell'impianto sportivo, il tariffario riferito all'utenza occasionale;

La ditta, a seguito del comunicato affidamento dell'appalto, fornisce all'Ente gli estremi del proprio conto bancario di riferimento su cui far pervenire i pagamenti delle tariffe corrispondenti alle diverse tipologie d'uso;

Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo occasionale e/o straordinario degli impianti spettano al gestore che dovrà puntualmente comunicare al Comune lo stato degli incassi ricevuti.

ART. 42 - CONCESSIONE D'USO DELLA STRUTTURA AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEI COMUNI DI CELLE LIGURE E VARAZZE– ISTITUZIONI SCOLASTICHE – ALTRE CATEGORIE

Le Associazioni Sportive, Società, Clubs regolarmente affiliati alle Federazioni nazionali o aderenti agli Enti di promozione sportiva riconosciuti o aderenti al CONI, esistenti nel territorio comunale di Celle Ligure e Varazze o che nel tempo saranno regolarmente costituiti, purché regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni di Volontariato dei Comuni di Celle Ligure e Varazze, ed a condizione che svolgano attività in discipline compatibili con le dotazioni e la predisposizione dell'impianto sportivo, potranno utilizzare l'impianto e la struttura oggetto della presente convenzione nelle forme compatibili con le esigenze, gli impegni ed i programmi agonistici del gestore e del Comune;

Come espressamente previsto dall'Art.6 della Convenzione per la gestione associata del Centro Sportivo sottoscritta dai Comuni di Celle Ligure e Varazze, la struttura sarà utilizzata ed utilizzabile in parti uguali dai due Comuni o da Associazioni Sportive presenti sul territorio dei due Comuni e dagli stessi individuate;

A tale scopo i sodalizi sopraindicati potranno richiedere l'utilizzo dell'impianto, tenuto conto che tale utilizzo potrà essere autorizzato sulla base delle indicazioni della Commissione Paritetica e/o di specifica normativa in fase di predisposizione;

I Comuni di Celle Ligure e Varazze, potranno disporre l'esenzione dal pagamento per l'utilizzo straordinario della struttura sino ad un massimo di 50 ore annue complessive per i due Comuni (ad esempio per manifestazioni di sodalizi locali che non utilizzino continuativamente l'impianto);

La ripartizione oraria di utilizzo settimanale del Centro Sportivo viene determinata d'intesa tra i Comuni di Celle Ligure e Varazze, gestore ed Associazioni Sportive aventi diritto all'utilizzo continuativo della struttura, rispettando le linee guida in precedenza richiamate, entro la prima decade del mese di settembre di ogni anno. In caso di mancato accordo fra le parti interessate, i Comuni di Celle Ligure e Varazze potranno determinare insindacabilmente la ripartizione dell'uso dell'impianto;

Hanno diritto all'utilizzo gratuito dell'impianto le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, purché tale utilizzo avvenga in orari e con modalità compatibili rispetto alle autorizzazioni concesse per l'utilizzo continuativo della struttura;

Parimenti hanno diritto all'utilizzo gratuito della struttura, negli orari di apertura al pubblico dell'impianto, atleti tesserati FISPE/CIP o analoghe strutture associative;

L'orario di apertura dell'impianto verrà predisposto dall'Ufficio Sport, tenendo conto sia delle esigenze di utilizzo continuativo del gestore e delle Associazioni Sportive locali di cui al precedente comma 1 che delle esigenze negli ambiti sociale e turistico. Verrà comunicato all'Appaltatore al momento della consegna della struttura e, successivamente, entro il mese di settembre di ogni anno.

ART. 43 - PUBBLICITÀ ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO

La pubblicità all'interno dell'impianto può essere effettuata mediante cartelli, paline, stendardi, striscioni in materiale ignifugo, idoneo e confacente alle norme antinfortunistiche o mediante altri mezzi (per es. telematici, informatici, fonici);

Gli spazi pubblicitari disponibili, all'interno dell'impianto sportivo, sono assegnati secondo linee operative, stabilite dai Comuni di Celle Ligure e Varazze volte ad un'equa distribuzione tra le Associazioni Sportive Dilettantistiche che utilizzano continuativamente l'impianto;

Ai soggetti in precedenza descritti spetteranno tutti gli eventuali introiti derivanti dalla pubblicità effettuata all'interno dell'impianto, nonché i proventi delle eventuali sponsorizzazioni delle iniziative connesse all'uso del medesimo;

L'esatta determinazione degli spazi utilizzabili ai fini pubblicitari viene notificata all'Appaltatore della gestione, corredato da specifici disegni e planimetrie;

I soggetti interessati dovranno comunicare preventivamente gli estremi delle Aziende/soggetti interessati ad usufruire del servizio, corredando l'istanza con bozzetto dell'impianto pubblicitario/banner;

La forma, il tipo, le dimensioni, il materiale in cui vengono realizzate strutture fisse e mobili utilizzate per la divulgazione del messaggio pubblicitario ed il contenuto dei messaggi devono essere approvati, come pure le attrezzature pubblicitarie, dai competenti Servizi del Comune di Celle Ligure;

Il Comune di Celle Ligure può modificare, integrare, ridurre la disponibilità degli spazi ed oscurare qualsiasi tipo di pubblicità presente negli impianti, in occasione di: di lavori di manutenzione, ristrutturazione, ampliamento o di iniziative direttamente condotte ed autorizzate dai Comuni di Celle Ligure e Varazze;

Resta inteso che i Comuni od i terzi autorizzati provvederanno al ripristino delle esposizioni precedenti, al termine dell'iniziativa;

Per l'esecuzione della pubblicità di cui al primo comma del presente articolo, i soggetti interessati sono tenuti a pagare la tassa dovuta, secondo quanto stabilito dal relativo regolamento comunale, fatto salvo eventuali esenzioni esplicitamente previste;

Il collocamento in opera deve essere eseguito a regola d'arte, senza danneggiare le strutture e ripristinando, a lavori ultimati, murature, intonaci e imbiancature. Tale sistemazione non dovrà comunque ostacolare la visibilità degli spazi sportivi;

Ogni onere concernente la costruzione, l'installazione e la manutenzione delle strutture cartellonistiche, delle iscrizioni, degli impianti mobili ed altri similari mezzi pubblicitari si intende a carico dei soggetti autorizzati all'esposizione stessa;

Lo stato di conservazione e il corretto montaggio delle attrezzature riguardanti la pubblicità cartellonistica devono essere certificati, da tecnico abilitato e consegnata agli Uffici Comunali; la mancata osservanza di tale prescrizione comporta l'immediata ingiunzione, senza preavviso alcuno, della rimozione delle strutture pubblicitarie non certificate a spese del soggetto di riferimento;

Rispetto agli striscioni pubblicitari in esposizione non è prevista esclusiva sulla tipologia merceologica;

Non possono essere esposti messaggi pubblicitari che facciano riferimento a liquori, videogiochi, sigarette o quanto in contrasto con i valori educativi e sportivi.

Il gestore è autorizzato a rimuovere striscioni o banner qualora gli stessi risultassero molto usurati e/o pericolosi per l'utenza;

In caso di eventi particolari potranno essere autorizzati, previa presentazione di apposita richiesta, anche altri spazi espositivi;

I Comuni di Celle Ligure e Varazze si riservano di autorizzare, in spazi diversi da quelli indicati nell'allegato, l'esposizione all'interno dell'impianto di pubblicità etica;

Alla scadenza del periodo definito non dovranno gravare sull'impianto accordi di esposizioni dei marchi a nessun titolo.

Art. 44- CONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

L'Amministrazione consegnerà la struttura nello stato di fatto in cui si trova.

Al momento della consegna e riconsegna della struttura, intendendosi con ciò l'inizio e la scadenza del presente appalto, l'Amministrazione predisporrà un verbale quanto al suo stato di conservazione e di funzionalità, relativo anche alle attrezzature e agli arredi in essa contenuti. Tale verbale sarà sottoscritto anche dall'appaltatore;

Qualora alla scadenza del presente appalto si dovessero riscontrare dei danneggiamenti e/o delle riduzioni di funzionalità dei beni mobili ed immobili sopra indicati, salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, l'Amministrazione addebiterà all'appaltatore i costi derivanti dal ripristino della loro completa funzionalità e/o della loro eventuale sostituzione;

Non si darà luogo allo svincolo della garanzia definitiva prima della verifica sullo stato delle strutture e degli arredi in esse contenute;

Nel caso di cessazione anticipata dell'affidamento, l'Amministrazione Comunale, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli.

ART. 45 - INVENTARIO

Gli impianti e le relative pertinenze, le strutture, i materiali e le attrezzature affidati, overossia pertinenti al Centro Sportivo Comunale "Giuseppe Olmo-Pino Ferro", come da atto d'inventario sottoscritto dal concedente e dall'Appaltatore non potranno essere asportati, modificati o sostituiti, senza preventiva richiesta scritta al Comune di Celle Ligure e relativa concessione di benessere;

Quanto sopra si intende da applicarsi anche in relazione ad eventuali lavori di manutenzione edilizia da apportarsi in corso d'opera e di opere fisse da realizzarsi in itinere alle strutture oggetto del presente Capitolato;

Al termine dell'affidamento il Comune potrà acquisire eventuali opere fisse aggiunte e qualsiasi altro tipo di miglioria apportata dall'Appaltatore nel corso del periodo di gestione e ciò senza dover corrispondere al gestore alcunché a titolo di indennità o di rimborso spese;

Allo stesso modo il Comune ha facoltà, al termine del periodo di durata della Convenzione, di richiedere la messa in ripristino delle strutture da parte ed a carico dell'Appaltatore;

Qualora si verificasse che, a causa di incuria o di mancata manutenzione, attrezzature pertinenti alle strutture in oggetto fossero rese inutilizzabili, il Comune potrà richiederne l'immediata sostituzione a mezzo di invito scritto rivolto alla affidataria;

Trascorsi senza esito 20 gg. a far data dall'invio di detta richiesta il Comune potrà provvedere autonomamente alla sostituzione, rivalendosi in seguito sull'Appaltatore;

Eventuali lavori di modifica, ampliamento e di miglioramento degli impianti e delle strutture che il Comune ritenesse opportuno o necessario effettuare a propria cura e spese, potranno essere concordati in riferimento ai tempi di esecuzione, senza che ciò possa costituire ragione o motivo alcuno di richiesta, da

parte del gestore, di indennizzo di sorta per la conseguente limitazione o temporanea sospensione della totale o parziale attività gestionale.

ART. 46 - MODIFICHE CONTRATTUALI (ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 smi)

In deroga a quanto previsto all'art. 6 del capitolato speciale parte I, il prezzo di aggiudicazione per il servizio oggetto del presente capitolato resterà fisso, vincolante ed invariabile per l'intera durata del contratto, salvo esclusivamente l'adeguamento Istat relativo al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI), accertato nell'anno precedente, riferito al mese di luglio;

Per ogni anno di durata del contratto dopo il primo, a richiesta della ditta aggiudicataria, si potrà procedere alla revisione periodica del prezzo, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., nella misura massima del 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente a quello di riferimento;

La richiesta di revisione da parte dell'Aggiudicatario non potrà in alcun caso essere retroattiva e dovrà essere preventivamente approvata a seguito di istruttoria dei rispettivi responsabili dei Comuni di Celle Ligure e Varazze;

In caso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili si applica l'art. 106 comma 7 e 12 del D.lgs. 50/2016 smi.

ART. 47 – PERSONALE

L'Appaltatore deve garantire la gestione dell'impianto mediante proprie risorse umane idonee, che siano funzionalmente dipendenti o attraverso l'utilizzo di diverse forme contrattuali che possano coinvolgere nelle attività di gestione anche associati e volontari, nel rispetto di quanto previsto nella normativa vigente, in numero congruo alle specifiche esigenze gestionali;

Le funzioni di guardianaggio, apertura al pubblico, pulizia e manutenzione delle aree sportive e relative pertinenze, delle aree verdi e attrezzature devono essere svolte da addetti che possiedono semplici conoscenze pratiche;

Le funzioni di coordinamento tecnico - amministrativo devono essere svolte da addetti con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva;

L'addetto agli impianti tecnologici può essere sostituito da una convenzione con ditte esterne specializzate che garantiscono il pronto intervento;

Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro sono a carico dell'Appaltatore, che si deve impegnare ad eseguire i servizi connessi alla gestione in condizione di sicurezza ottimali. In particolare deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di tutti i soggetti interessati, tutti i comportamenti e le azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed imporre al proprio personale e a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto;

L'Appaltatore assume su di sé tutti gli oneri relativi al pagamento delle retribuzioni e degli altri istituti contrattuali nonché delle somme dovute a titolo di oneri previdenziali;

In relazione allo sviluppo delle attività gestionali, l'Appaltatore individua un responsabile gestionale dell'impianto sportivo;

L'Appaltatore dovrà adibire al servizio personale di assoluta fiducia, capacità e riservatezza in relazione ai rapporti con l'utenza, e presentare al Comune di Celle Ligure copia del certificato penale giudiziale per dipendente, assegnato ai servizi a diretto contatto con l'utenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 39/2014;

Tutto il personale impiegato dovrà presentarsi in servizio in buone condizioni di igiene e decoro, indossando la divisa fornita dall'appaltatore in modo da essere facilmente identificabile ed essere munito di apposito tesserino personale di riconoscimento;

L'Appaltatore dovrà garantire l'immediata sostituzione dei propri operatori in caso di assenza o impedimento anche temporaneo, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune;

Per quanto possibile, il personale assegnato al servizio non dovrà mutare nel corso della durata del contratto; qualora fosse necessario sostituire in via permanente una o più unità di personale, l'Appaltatore dovrà garantire che i sostituti abbiano requisiti professionali analoghi a quelli del personale sostituito e le sostituzioni dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune;

Contestualmente all'affidamento del servizio l'Appaltatore provvederà a comunicare al Comune di Celle Ligure l'elenco del personale coinvolto nel progetto di gestione presentato, con specificazione delle singole cariche ed incarichi che andranno a ricoprire;

Nel contempo l'Appaltatore, se Associazione Sportiva Dilettantistica od analoga struttura, si impegna alla tempestiva comunicazione di ogni variazione nei nominativi dei componenti dell'organismo direttivo, con riferimento particolare al legale rappresentante.

ART. 48 - AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Valore a base d'asta:

Descrizione attività	CPV	PREVALENTE/ SECONDARIA (P/S)	IMPORTO PER ANNI 5 IVA ESCLUSA
Servizi di gestione impianti sportivi	92610000-0	P	€ 308.555,00
IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA PER ANNI 5 SOGGETTO A RIBASSO IVA ESCLUSA			€ 308.555,00
IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA PER ANNI 5 IVA ESCLUSA			€ 308.555,00

Determinazione costo della manodopera: € 233.000,00 € per 22.675 ore presunte pari a un'incidenza del 75,51% sull'importo posto a base di gara.

Valore stimato compresa opzione di proroga:

VALORE A BASE DI GARA	€ 308.555,00
IMPORTO IN CASO DI proroga mesi 6	€ 30.855,50
TOTALE COMPLESSIVO valore stimato compresa opzione proroga IVA ESCLUSA	€ 339.410,50

ART. 49 – POLIZZE ASSICURATIVE

L'appaltatore avrà cura di provvedere alla stipula di polizza assicurativa idonea a coprire eventuali rischi di conduzione degli impianti sia nel caso che le strutture siano condotte autonomamente dalla stessa, sia nel caso vengano utilizzate da altre società ivi compresa la copertura assicurativa R.C.T. Si intende che il Comune sarà conseguentemente manlevato da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse;

L'aggiudicatario, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, come:

- a) Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) per i danni cagionati a terzi (tra i quali il Comune di Celle Ligure) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente gestione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura RCT dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a €3.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a :
 - conduzioni di locali, strutture, impianti e beni loro consegnati;
 - committenza di lavori e servizi;
 - danni a cose di terzi di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 1783, 1784, 1785 bis e

1786 c.c.;

- danni a cose in consegna e/o custodia;
 - danni a cose di terzi da incendio (con sotto limite di € 500.000,00);
 - danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione di lavori;
 - danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto della gestione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
 - danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto della gestione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.) inclusa la loro responsabilità personale;
 - interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito da polizza;
 - danno da inquinamento accidentale (sotto limite € 500.000,00);
- b) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, ed oggetto della gestione dei quali l'aggiudicatario sia tenuto a rispondere ai sensi di legge. Sono prestatori di lavoro: i lavoratori subordinati e parasubordinati e comunque tutti coloro dei quali l'aggiudicatario si avvalga e per i quali la normativa vigente ponga a carico dell'affidatario l'iscrizione INAIL, inclusi borsisti, stagisti, corsisti, titolari e soci del soggetto affidatario, compresi i lavoratori titolari di contratti atipici e comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa ed eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola Buona Fede INAIL";
- a) Coperture assicurative previste, come da normativa vigente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, qualora ci si avvalga di volontari;

Premesso che i locali, strutture, mobili e altri beni affidati dall'Ente sono assicurati a cura dell'Ente medesimo contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori, e che l'Ente si impegna a mantenere efficace per tutta la durata della gestione la predetta copertura assicurativa, ove è specificatamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art.1916 C.C.) nei confronti del soggetto affidatario per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa;

L'aggiudicatario a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Ente per danni a beni di proprietà dell'affidatario stesso, da esso tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell'ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune di Celle Ligure per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse";

La durata delle suddette polizze deve essere almeno pari alla durata del contratto o se inferiore dovranno essere prodotti alla scadenza anniversaria i documenti di rinnovo delle polizze assicurativ

Copia di tali polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa al Comune di Celle Ligure;

L'Appaltatore ha l'obbligo del ripristino della struttura in caso di danno ed è responsabile dei danni non eventualmente riconosciuti dall'assicurazione.

ART.50 – IMPORTO CONTRATTUALE E MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEL CORRISPETTIVO

I servizi oggetto del presente appalto sono finanziati con fondi propri del Comune di Celle Ligure e del Comune di Varazze secondo quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione in atto tra il Comune di Celle L. e il Comune di Varazze per la gestione associata del Centro Sportivo "Olmo-Ferro" sito in Celle L. loc.Natta,

rep.n. 666 del 2015, con durata pari ad anni venti, detratte le entrate per attività tariffate che gli utenti verseranno direttamente alla Ditta Appaltatrice, fino a concorrenza dell'importo a base d'asta;

Il Comune di Celle Ligure riconoscerà all'Appaltatore un corrispettivo per le prestazioni rese nel periodo di tempo richiesto, il cui importo verrà determinato contestualmente alla aggiudicazione dell'appalto;

Il corrispettivo si intende fisso e invariabile per tutta la durata del contratto anche se dovessero verificarsi variazioni nel costo della manodopera, della misura degli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi, fiscali. I suddetti oneri sono tutti a carico dell'Appaltatore che non avrà, pertanto, alcun diritto di pretendere sovrapprezzi, rispetto a quanto offerto, né aggiungersi nessun altro onere;

il corrispettivo viene determinato "a corpo" in base al costo complessivo di aggiudicazione, per ogni annualità di gestione prevedendo la decorrenza dell'affidamento in coincidenza del mese di luglio 2023, l'aggiudicatario, previa regolare fatturazione, riceverà:

- a) un acconto, pari al 40% della somma di aggiudicazione dell'appalto, liquidabile dal Comune entro il termine del 31/08;
 - b) un 2° acconto, pari al 40% della somma di aggiudicazione dell'appalto, liquidabile entro il termine del 31/01, previa presentazione della seguente documentazione relativa al semestre luglio/dicembre:
 - relazione illustrativa delle attività svolte;
 - riepilogo ore di apertura dell'impianto, redatto riportando specifica tipologica (apertura ordinaria, apertura per eventi, stages, scuole, ecc):
 - riepilogo ore svolte per interventi di pulizia e di manutenzione ordinaria effettuate in periodi o con personale diverso rispetto a quello utilizzato per le aperture/guardianaggio impianto;
 - riepilogo consumi e costi sostenuti per utenze (gas metano ed acqua);
 - sintetica scheda sullo stato della struttura per rendere noti eventuali deterioramenti della stessa, unitamente ad una relazione dettagliata su tutti gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati (contenente quest'ultima una specifica in merito agli interventi effettuati per la cura/manutenzione del terreno di gioco in erba sintetica e delle aree verdi/aiuole interne all'impianto ed immediate pertinenze);
 - c) il saldo dell'annualità, pari al residuo 20%, sarà liquidabile dal Comune entro il 31/07 dell'anno solare successivo, previa presentazione della seguente documentazione relativa al semestre gennaio/giugno:
 - relazione illustrativa delle attività svolte;
 - riepilogo mensile ore di apertura dell'impianto, redatto riportando specifica tipologica (apertura ordinaria, apertura per eventi, stages, scuole, ecc):
 - riepilogo ore svolte per interventi di pulizia e di manutenzione ordinaria effettuate in periodi o con personale diverso rispetto a quello utilizzato per le aperture/guardianaggio impianto;
 - riepilogo consumi e costi sostenuti per utenze (gas metano ed acqua);
 - sintetica scheda sullo stato della struttura per rendere noti eventuali deterioramenti della stessa, unitamente ad una relazione dettagliata su tutti gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati (contenente quest'ultima una specifica in merito agli interventi effettuati per la cura/manutenzione del terreno di gioco in erba sintetica e delle aree verdi/aiuole interne all'impianto ed immediate pertinenze);
4. I corrispettivi di cui sopra sono da intendersi remunerativi di tutti gli obblighi contrattuali conseguenti all'aggiudicazione del contratto, senza che nessuna altra somma abbia a pretendere il gestore dal Comune per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato;
 5. L'Appaltatore s'impegna a non ritardare o sospendere l'adempimento dei suoi obblighi contrattuali eccettuando il ritardo nei pagamenti del corrispettivo o fatti non imputabili alla forza maggiore o all'inerzia del Comune;
 6. L'inosservanza anche di una sola delle clausole o condizioni previste dagli obblighi contrattuali sarà motivo di interruzione dei termini di pagamento;
 7. All'Appaltatore compete la gestione economica, su proprio conto bancario e/o postale, dei corrispettivi dovuti dagli utilizzatori dell'impianto, sulla base delle tariffe deliberate dal Comune;

8. La particolare forma di affidamento della gestione del complesso sportivo, impone al gestore un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, operando scelte mirate ed avvalendosi in modo prevalente del volontariato, molto presente nel mondo sportivo;
9. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria dell'Appaltatore, delle quali l'Amministrazione Comunale può prendere visione, lo stesso gestore deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita;

All'emissione da parte del RUP della comunicazione via e-mail/PEC dell'esito della verifica di conformità della prestazione eseguita nel periodo di riferimento (ex art. 113-bis comma 3 del D.lgs. 50/2016 e smi), sulla base della documentazione sopra elencata, l'Appaltatore potrà emettere le fatture **con split payment** per i servizi erogati;

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e smi, qualora il DURC on line acquisito dal Comune segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del presente Capitolato il RUP tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. In tal caso il Comune provvederà a disporre direttamente il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC on line agli enti previdenziali e assicurativi;

Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e smi, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del servizio il RUP procederà ad invitare per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro 15 giorni. Decorso tale termine, il Comune potrà procedere direttamente al pagamento a favore dei lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in forza del presente Capitolato;

In ogni caso si applica l'art. 30 comma 5-bis del D.lgs. 50/2016 e smi.

ART. 51 - CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA SERVIZIO (EVENTUALI DISPOSIZIONI DIVERSE RISPETTO ALLA PARTE II)

Il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione (art. 102 co. 2 D.Lgs. 50/2016 e smi)

ART. 52 - CHIUSURA PER FORZA MAGGIORE

In caso di chiusura della struttura sportiva o di parte di essa per forza maggiore, per cause non dipendenti dalle parti o comunque per necessità derivanti dalla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria a carico dei Comuni di Celle Ligure e Varazze, verranno stabiliti appositi accordi tra le parti, sia sotto il profilo finanziario che per l'eventuale proroga alla validità del presente contratto;

L'Appaltatore dovrà sempre comunicare tempestivamente ai succitati Comuni la chiusura improvvisa degli impianti, così come dovrà, insieme ai tecnici preposti, verificare le condizioni generali degli stessi e programmare eventuali lavori da eseguire, specialmente in occasione di accadimenti straordinari (es.: danni in seguito a calamità atmosferiche) che vadano ad alterare lo stato dell'impianto o sue parti.

ART. 53 - PENALI

In caso di ritardo o irregolarità nello svolgimento del servizio l'appaltatore sarà tenuto al pagamento della penale pari ad euro 100,00 per le seguenti violazioni:

- a) per ogni violazione concernente l'utilizzo degli impianti sportivi;
- b) per ogni violazione riguardante la manutenzione/pulizia;
- c) per ogni violazione riguardante la custodia.

Le penali saranno applicate previa contestazione scritta della violazione all'appaltatore ed in assenza, nel termine assegnato, che non potrà essere superiore a 5 (cinque) giorni, di giustificazioni alle contestazioni ritenute idonee dal Comune;

Il pagamento delle penali avverrà mediante ritenuta sull'importo dovuto, sul primo pagamento utile a favore del gestore;

Le penali non saranno dovute quando le infrazioni accertate risulteranno imputabili a cause di forza maggiore o ad eventi eccezionali non imputabili al gestore.

ART. 54 - DEPOSITO CAUZIONALE – GARANZIE – SVINCOLO

L'Appaltatore dovrà provvedere a fornire un deposito cauzionale definitivo, nella misura del 10% dell'importo contrattuale complessivo, costituito da fidejussione bancaria o assicurativa con le modalità previste dall'art. 103 del Codice appalti;

Il deposito cauzionale non sostituisce l'eventuale risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento contrattuale, lo stesso verrà incamerato dal Comune di Celle Ligure qualora venga accertato il definitivo inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali o il contratto venga risolto per cause imputabili al gestore. Il deposito cauzionale verrà restituito alla fine del contratto;

Il deposito cauzionale definitivo, costituito mediante fidejussione bancaria o assicurativa dovrà contenere espressamente le seguenti clausole:

durata della garanzia dalla data della stipula del contratto fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del contratto;

esclusione del beneficiario della preventiva escussione;

pagamento al beneficiario entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

ART. 55 - SOSPENSIONE DELL’AFFIDAMENTO

Il Comune può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d'uso e di gestione dell'impianto sportivo qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione dell'impianto sportivo, dandone comunicazione ai concessionari con un anticipo di almeno 15 giorni;

La sospensione è prevista inoltre quando si verificano condizioni tali da rendere l'impianto inagibile a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti;

Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dai Comuni di Celle Ligure e Varazze al gestore.

ART. 56 - INADEMPIENZE DI GESTIONE. DIFFIDA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ad integrazione dell'art. 24 del capitolato speciale Parte I il contratto si risolve nei casi seguenti:

- a) qualora l'esecutore violi anche uno solo degli obblighi previsti dal protocollo di legalità e codice di comportamento;
- b) in caso di mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- c) ove l'importo delle penali applicate a norma del presente capitolato;
- d) superi il 10% dell'importo contrattuale netto.

Risoluzione del contratto per inadempienza del gestore:

Il Comune di Celle Ligure si riserva, espressamente, la facoltà di risolvere unilateralmente e in qualsiasi momento il contratto nei casi di:

- a) inosservanza, anche parziale o temporanea, delle modalità di fornitura dei servizi indicati nel presente Capitolato;
- b) inosservanza delle norme di sicurezza e/o igiene;
- c) il Comune di Celle Ligure revoca l'affidamento anche a seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nell'atto di convenzione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi concessi, fermo restando l'obbligo del gestore al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese;
- d) In presenza di fatti e atti illeciti, penalmente e/o civilmente perseguibili, ovvero lesivi per l'immagine del Comune di Celle Ligure posti in essere o consentiti dall'appaltatore o dal suo personale addetto;
- e) dopo l'applicazione di 5 penalità di cui all'Art. 22.

Nei casi di inosservanza previsti dal 1° comma, ad eccezione del caso indicato alla lettera c), la revoca sarà disposta dopo formale diffida.

Sarà fatto salvo il diritto del Comune di Celle Ligure al risarcimento dei danni subiti a seguito di revoca del contratto per i casi previsti dal 1° comma, lettere a), b) e c).

In aggiunta a quanto sopra il Comune di Celle Ligure può richiedere la risoluzione del contratto oltre che nei casi espressamente previsti dal Codice Civile:

- a) in caso di cessione dell'azienda/cessata attività dell'associazione oppure di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento a carico dell'appaltatore;
- b) laddove non vengano rispettati da parte dell'Appaltatore le norme relative al lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari, all'assicurazione dei soci e quant'altro attinente in materia di tutela delle persone;
- c) il provvedimento di revoca da parte del Comune di Celle Ligure sarà comunicato con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento salvo il caso previsto dal 1° comma, lettera c), per il quale non è fissato alcun termine di preavviso;

Risoluzione anticipata a richiesta dei contraenti o per cause di forza maggiore/pubblico interesse:

- a) Ove l'appaltatore richieda la risoluzione del contratto, dovrà darne preavviso con 3 (tre) mesi di anticipo;
- b) Il rapporto di affidamento è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di affidamento, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore;
- c) Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte l'affidamento per motivi di pubblico interesse senza che nulla il gestore possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo;
- d) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in caso di fallimento, cessazione attività o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato (purché l'offerta sia risultata idonea e risulti provato il possesso dei requisiti) al fine di stipulare un nuovo contratto fino alla data di scadenza dell'appalto, alle condizioni e prezzi già proposti in sede di gara. In caso di fallimento o cessazione attività del secondo classificato può essere interpellato il terzo classificato (purché l'offerta sia risultata idonea) ai fini della prosecuzione del servizio fino alla data di scadenza dell'appalto.

ART. 57 - INDICAZIONI IN MERITO ALLA STIPULA CONTRATTO (SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE)

Il contratto sarà stipulato in Comune in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Fanno parte integrante del contratto d'appalto (anche se non materialmente allegati):

- Il capitolato speciale d'appalto e suoi allegati;
- Disciplinare di gara e suoi allegati;
- Offerta economica e offerta tecnica;
- Progetto di Riassorbimento.

ART. 58 - STRUTTURA COMPETENTE - CONTROVERSIE

La struttura comunale competente è l'Ufficio Sport, ubicato presso i Servizi Turistici Culturali Ricreativi Sportivi e al Cittadino con sede in Celle Ligure, Via Poggi 61, Responsabile Dott.ssa Cristina Briano, 019990418, cbriano@comune.celle.sv.it;

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra il Comune e l'appaltante in ordine al servizio oggetto del presente Capitolato sarà competente il Foro di Savona.

ART. 59 - INDICAZIONE DEGLI ALLEGATI

- Allegato 1) – Planimetria e veduta aerea del Complesso Sportivo e delle sue varie componenti/strutture.
- Allegato 2) Appendice contrattuale ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (EU) 2016/679 – Responsabile esterno del Trattamento dei dati personali (in assenza di nomina sono sanzionabili sia il titolare sia l'appaltatore)
- Allegato 3) – Scheda tecnica manutenzione e planimetria degli spazi verdi/aiuole interni all'impianto.
- Allegato 4) – Tavola/documento E.M.R.01. denominata "Piano di manutenzione dell'opera – Manuale d'uso (campo calcio a undici e sette in erba sintetica e nuovo manto pista di atletica).
- Allegato 5) – Tabella di riferimento monte ore annuo previsionale riferito all'apertura al pubblico/guardianaggio ed attività correlate (Art. 33 Capitolato).

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TURISTICI,
SPORTIVI, CULTURALI, RICREATIVI, SPORTIVI
E SERVIZI AL CITTADINO/RUP
D.SSA Cristina Briano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collega